

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

N. 1122 R.G.

N. R.G. ist. fall. 96/2021

N. 1122 SENT.

N. 3/22 EPON

N. 1122 REP



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
UFFICIO FALLIMENTARE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

- dott.ssa Mariapia Parisi - Presidente
- dott. Massimo Vicini - giudice
- dott. Paolo Gilotta - giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per dichiarazione di fallimento in proprio promosso

da

NICK & SONS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (02525040396)

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;

rilevato in fatto che:

- NICK & SONS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (02525040396), con sede in Cervia (RA), Via Rotonda 1° Maggio 11, ha chiesto dichiararsi il proprio fallimento contestualmente alla rinuncia del termine e alla presentazione del piano ex art. 161 c. 6 l. fall. e, successivamente, con ricorso in autofallimento depositato in data 17.12.2021;
- rilevato, che, anteriormente alla presentazione della suddetta istanza, la società ricorrente aveva proposto domanda per ammissione con riserva alla procedura concordataria, definitasi in data 14.12.2021 con formula di non luogo a provvedere proprio in ragione della rinuncia sopradetta;
- ritenuto, nel merito, che sussistano i presupposti formali e sostanziali per la dichiarazione di fallimento, in quanto:

pagina 1 di 3



SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9 l.f., data l'ubicazione della sede legale dell'impresa;
- la società istante, presentando istanza di fallimento in proprio, ha per ciò stesso esercitato il proprio diritto di difesa, rendendo ultronea la sua convocazione in udienza, alla quale – peraltro – essa stessa ha rinunciato con atto del 10.12.2021;
- la debitrice istante è imprenditore in forma societaria che esercita attività commerciale – nel settore della vendita al dettaglio di confezioni e articoli di abbigliamento – ed è pertanto soggetto alle disposizioni sul fallimento ai sensi dell'art. 1, primo comma l.f.;
- il debitore non possiede, inoltre, i requisiti di esonero previsti dall'art. 1, comma secondo l.f., come è reso evidente dalla documentazione contabile agli atti (su tutti, esercizio 2021: attivo dello stato patrimoniale superiore a € 4.000.000,00)
- la società si trova in stato di insolvenza secondo quanto previsto dall'art. 5 l.f., come risulta dagli atti; in particolare, e con rimando alle più dettagliate deduzioni contenute nel ricorso concordatario e nella documentazione allegata, è evidente la condizione di grave indebitamento – non più utilmente ripianabile, dato lo stato di liquidazione della società e l'indisponibilità delle principali componenti attive del patrimonio immobiliare – scaturente principalmente dalla solidarietà debitoria ex art. 2506 *quater* co. 3 c.c. con la scissa Panorama s.r.l., già dichiarata fallita;
- ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, l.f., l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore a € 30.000,00;

Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di fallimento.

P.Q.M.

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 5, 6, 9,14, 15, 16 e 17 l.f.,

- 1) DICHIARA il fallimento di NICK & SONS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. 02525040396), con sede legale in CERVIA (RA), fraz. Milano Marittima, Via Rotonda 1° Maggio 11;
- 2) NOMINA giudice delegato il dott. Paolo Gilotta;
- 3) NOMINA curatore il dott. Fulvio Piacenti con studio in Ravenna, soggetto in possesso dei requisiti ex art. 28 l. fall., autorizzandolo a redigere l'inventario con l'assistenza del cancelliere;
- 4) ORDINA al fallito, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;




SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

- 5) STABILISCE il giorno 22.04.2022, ore 9.30 quale termine perentorio per l'esame dello stato passivo da aver luogo presso il Tribunale davanti al predetto giudice delegato, avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 L.F. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
- 6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 L.F.;
- 7) DISPONE la prenotazione a debito del contributo unificato relativo all'iscrizione a ruolo della procedura dell'imposta di registro e della trascrizione, ai sensi dell'art. 146 dpr 115/2002 (tu spese giustizia).
- 8) ORDINA ai sensi dell'art. 17 L.F., che la presente sentenza sia notificata in copia integrale al debitore fallito ed al pubblico ministero ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e comunicata per estratto ai sensi dell'art. 136 c.p.c. al curatore ed al creditore istante;
- 9) ORDINA la trasmissione per estratto al competente ufficio del registro delle imprese per l'annotazione.

Così deciso in Ravenna, il 24.12.2021

Il giudice est.
dott. Paolo Gilotta


Il Presidente
dott.ssa Mariapia Parisi



TRIBUNALE DI RAVENNA
E COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
- 7 GEN 2022
Ravenna, _____

Assistente giudiziario
CRISTINA TRAMONTI

Tramonti



pagina 3 di 3

